

# COMUNE DI SAN GIORGIO DI PESARO (PROV. PU)

## UFFICIO TRIBUTI

### TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2011 (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

#### 1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44).

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42 comma 3			
	C A T E G O R I E			
	I	II	III	IV
Occupazioni del suolo ( <i>comma 1, lettera a</i> )	17,56			
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo ( <i>comma 1, lettera c</i> )	11,76			
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico ( <i>comma 2</i> )	5,27			
Passi carrabili ( <i>comma 3</i> )				
(Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)	8,78			
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati ( <i>comma 9</i> )	7,90			
Passi a raso con richiesta cartello	8,60			
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti ( <i>comma 10</i> )	7,90			
Occupazioni permanenti con autoveicoli adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati ( <i>comma 12</i> )	17,56			

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del **10%** (*art. 42, comma 5, primo periodo*).

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 42 – 5. (*comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993*). Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

## 2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45).

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER METRO QUADRATO			
		graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42 comma 3			
		C A T E G O R I E			
		I	II	III	IV
Occupazioni del suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	0,39			
	Oraria				
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. c)	Giornaliera	0,26			
	Oraria				
Occupazioni con tende o simili (comma 3)	Giornaliera	0,12			
	Oraria				
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	0,58			
	Oraria				
Occupazione realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	0,19			
	Oraria				
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	0,08			
	Oraria				
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	0,19			
	Oraria				
Per effetto del disposto di cui all'art. 47, comma 5, D.Lgs. n. 507/1993, alla fattispecie si applica, in deroga al disposto dell'art. 45, la tariffa forfetaria di cui al successivo punto 3.d)					
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera	0,39			
	Oraria				
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	0,19			
	Oraria				
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	0,08			
	Oraria				

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 45 (sostituito dall'art. 3, comma 61, della legge 28/12/1995, n. 549)

2) ..... omissis .....

In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 (euro 0, 129) al metro quadrato per

giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 (euro 0,077) per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del **50%** (comma 1).
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8).
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del **10%** (art. 42, c.5).
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, comma 5).

### 3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47)

DESCRIZIONE	TARIFFA (art. 63, commi 2, lettera f), e 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni)
3.a) Occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi:	La tassa viene determinata forfettariamente con i criteri previsti dalla lettera f), del comma 2, dell'art. 63, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituita dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488